

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Roma, Settembre 2023



Istituto Salesiano PIO XI

Scuola Secondaria di I e II grado paritaria (D.M. 16.11.2001; D.M. 04.12.2001; D.M. 30.06.2010)

Scuola Media, RMIM09900B, **Liceo Classico**, RMPC185007, – **Liceo Scientifico**, RMPSE55000 ,

Via Umbertide, 11 – 00181 Roma – ☎ 06 7844 0101

preside@pioundicesimo.org – www.pioundicesimo.org – partita IVA: 00918971003– codice fiscale: 00637870585

Il presente Regolamento tiene conto di quanto stabilito:

- dal DPR 249 del 24/06/98 “Statuto delle studentesse e degli studenti”;
- dal DPR 235 del 21/11/2007 “Modifiche allo Statuto delle studentesse e degli studenti” in vigore dal 2 gennaio 2008;
- dai seguenti Atti d’indirizzo del Ministro della Pubblica Istruzione:
 - a. Direttiva 05/02/2007, n. 16 - Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo;
 - b. Nota 15/03/2007, prot. 30/Dip./Segr. – Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti;
 - c. Direttiva del 30/11/2007, n.104 – Linee di indirizzo e chiarimenti in ordine alla normativa e tutela della privacy, con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali;
 - d. Nota Prot. N° 3602 del 31/07/2008 – Chiarimenti in ordine all’applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e conseguenti modifiche al Regolamento d’Istituto;
 - e. L. n. 169 del 30 ottobre 2008;
 - f. C.M. n. 100 dell’11/12/2008;
 - g. DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013, n. 104, art. 4 – chiarimenti in ordine al divieto di fumo anche all’esterno della scuola purché pertinenza della stessa. IL divieto di utilizzo è esteso anche all’uso di sigarette elettroniche nei locali chiusi e all’aperto.
 - h. Normativa vigente.

Art. 1 - DOVERI DELLO STUDENTE

1. Il Regolamento disciplinare individua:
 - a) I comportamenti degli studenti, interni ed esterni, dentro e fuori all’edificio scolastico, in ambiente digitale, anche fuori dall’orario scolastico, contrari al patto educativo di corresponsabilità, inteso quale dovere di osservanza del rapporto legale instaurato al momento della iscrizione tra lo studente e l’Istituzione Scolastica deputata all’erogazione del servizio scolastico. Pertanto costituisce infrazione disciplinare ogni comportamento che contrasti con i doveri stabiliti dall’art. 3, c. 2 e seguenti del D.P.R. n. 249/98 così come modificato dal D.P.R. n.235/07 (Statuto delle studentesse e degli studenti) correlato colle disposizioni contenute nel Regolamento d’Istituto. Sono sanzionabili le mancanze commesse all’interno dell’Istituto, durante l’attività didattica ordinaria o aggiuntiva, sia quelle commesse in altri contesti esterni all’Istituto Scolastico, oltre a viaggi di istruzione, uscite didattiche, visite guidate, attività sportive o culturali, stage interni o esterni, tirocini interni o esterni.
 - b) Le sanzioni disciplinari da irrogare.
 - c) La procedura di irrogazione delle sanzioni disciplinari.
2. Lo studente è puntuale ed assiduo alle lezioni e si assenta solo per gravi e giustificati motivi, per i quali informa la scuola. **(Disposizione A)**
3. Lo studente si presenta a scuola con il materiale didattico occorrente; tiene in ordine e conserva con cura gli oggetti personali. Utilizza gli strumenti digitali a sua disposizione solamente a fini didattici.
4. Lo studente rispetta il proprio corpo, la sua salute e quella degli altri. Se è affetto da una malattia trasmissibile evita tutte le occasioni di contagio con estrema precauzione.
5. Lo studente si presenta a scuola con abbigliamento rispettoso dei compagni, degli insegnanti e del luogo in cui si trova, avendo cura di evitare abiti inadeguati alle attività e al contesto scolastico. Durante gli Esami Conclusivi di Primo e Secondo Grado della scuola superiore l’abbigliamento deve essere consono alla formalità dell’occasione.
6. Sono da evitare:
 - a) Per i ragazzi: pantaloncini corti e canotte. Sono tollerati per i ragazzi delle medie i pantaloni corti che lasciano scoperta la gamba appena sopra il ginocchio.
 - b) Per le ragazze: pancia scoperta, scollature eccessive, canotte con bretelle strette che lascino troppo scoperte le spalle e gonne troppo corte.
7. Durante le ore di Scienze motorie e sportive lo studente seguirà le indicazioni del docente in ordine all’abbigliamento da indossare.
8. Lo studente e le famiglie accedono regolarmente al registro elettronico tenendosi costantemente informati della vita scolastica (risultati scolastici, comunicazioni, avvisi, ecc) **(Disposizione B)**.

9. In classe non è consentito mangiare, né consumare bibite durante le lezioni, senza il permesso del docente. Con il permesso del docente è consentito consumare la merenda durante la ricreazione.
10. Lo studente è leale, riconosce eventuali errori e si assume le proprie responsabilità; risarcisce i danni, anche involontari, causati alle persone, agli arredi e alle attrezzature.
11. Lo studente mantiene in ogni momento della vita scolastica, un comportamento serio, educato e corretto. **(Disposizione C).** Rispetta il lavoro degli insegnanti e dei compagni, usa un linguaggio corretto, evita ogni aggressività e le parole offensive.
12. Lo studente si comporta educatamente, evita ogni tipo di aggressività fisica o di offesa verbale, non reagisce alle offese ma si rivolge al personale. La bestemmia è considerata una mancanza grave.
13. Lo studente rispetta e fa rispettare i beni degli altri, il patrimonio della scuola e l'ambiente in cui studia e lavora; collabora a renderlo più bello, confortevole ed accogliente.
14. È vietato introdurre nei locali dell'Istituto riviste, fotografie, oggetti audiovisivi o comunque materiale offensivi della dignità della persona. È altresì vietato introdurre nei locali dell'Istituto oggetti estranei all'attività didattica salvo preventiva autorizzazione del personale docente. Quanto dovesse essere rinvenuto, in violazione dei divieti anzidetti, verrà consegnato al Coordinatore didattico, il quale provvederà a restituirli ai genitori dell'alunno responsabile. Sono fatti salvi i casi di eventi di rilevanza penale, di cui il Coordinatore didattico informerà l'Autorità Giudiziaria di competenza cui spetteranno le relative determinazioni.
15. Lo studente evita ogni forma, di linguaggio o manifestazione affettiva immatura o non consona all'ambiente.
16. Lo studente contribuisce al buon funzionamento della scuola anche attraverso suggerimenti e proposte.
17. Lo studente per legge non fuma negli ambienti scolastici (aule, corridoi, portico del cortile, scale di accesso e bagni). È fatto divieto di fumare agli studenti, in tutti gli ambienti dell'Istituto. (cfr. articolo 51 della legge 3 del 2003).
18. Non è consentito utilizzare i distributori di bevande e snack durante le ore scolastiche, ma solo prima dell'ingresso, durante la ricreazione e all'uscita.
19. Lo studente non utilizza mezzi di comunicazione sociale per motivi personali durante le lezioni ad eccezione di quanto stabilito dal singolo docente per motivazioni didattiche. Qualora fossero usati durante le verifiche, lo studente sarà soggetto a nota disciplinare e tale comportamento avrà conseguenze sulla valutazione.
20. Il cellulare non va usato durante le lezioni. Gli studenti della Scuola secondaria di I grado riporranno il cellulare spento negli appositi loci siti nelle classi e lo riprenderanno alla fine delle lezioni; gli studenti della Scuola secondaria di II grado, lo terranno spento all'interno del proprio zaino.
21. All'interno della scuola non è consentito effettuare fotografie, registrazioni video e audio su qualunque tipo di supporto. La realizzazione di foto e video nell'ambiente scolastico, se non autorizzati dalla Direzione per uso didattico, può portare anche alla sospensione dello studente e a sanzioni più gravi in caso di reati. La diffusione di foto (per esempio attraverso i social networks), senza permesso dell'interessato, specie se accompagnata da presa in giro o ingiuria può configurare il reato di diffamazione sanzionabile anche penalmente.
22. Sono considerate gravi mancanze disciplinari in attività didattiche ed extradidattiche: il rifiuto sistematico e categorico della formazione umana e cristiana così come indicata dal PTOF; l'abituale disimpegno nel compimento dei propri doveri scolastici; l'impedimento del normale svolgimento delle lezioni; la bestemmia, il linguaggio volgare; l'immoralità; il furto; l'introduzione e la visione di materiale pornografico e lesivo della dignità umana; atteggiamenti ed espressioni di discriminazione e razzismo; introduzione, uso e commercio di sostanze stupefacenti; episodi di violenza o sopraffazione nei confronti di coetanei (bullismo e cyberbullismo); ripetute offese alla dignità della persona umana; gravi mancanze di rispetto nei confronti dei compagni, del personale docente e non docente; pubblicazione sul web o diffusione di foto, video e materiale che ledono la riservatezza (privacy), il buon nome e la dignità della persona e dell'Istituto.

Art. 2 – NORME DI GARANZIA

1. La responsabilità disciplinare è personale
2. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

3. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
4. Il tipo e l'entità delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri:
 - intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza;
 - rilevanza dei doveri violati;
 - grado del danno o del pericolo causato;
 - sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento dello studente ed ai precedenti disciplinari;
 - concorso nella mancanza di più studenti in accordo tra loro.
5. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesiva dell'identità dell'Istituto e dell'altrui personalità.
6. Nessuna sanzione disciplinare può modificare la valutazione del profitto scolastico.
7. La sospensione disciplinare può prevedere l'obbligo della frequenza scolastica delle lezioni.
8. Si terrà sempre conto delle circostanze che attenuano o aggravano l'infrazione.
 - a. Costituiscono circostanza attenuante: l'immediato e leale riconoscimento della gravità dell'infrazione; la mancanza di volontà; il mancato controllo emotivo in relazione alla sua breve estensione nel tempo ed all'età dello studente; la provocazione ricevuta; la situazione di disabilità psichica.
 - b. Costituiscono circostanza aggravante: il mancato e puntuale riconoscimento della colpa; la consapevolezza e la libera volontà dell'infrazione; la recidiva; l'aver commesso l'infrazione in situazione pericolosa, nei laboratori e durante i viaggi d'istruzione, gli scambi culturali e gli stage esterni, le visite didattiche; l'aver commesso l'infrazione in gruppo.

Art. 3 - ORGANO DI GARANZIA

1. Presso il Consiglio d'Istituto è costituito l'Organo di garanzia. Tale organo è composto dal Gestore dell'Istituto, dal Coordinatore didattico, da un docente designato, da due rappresentanti eletti dai genitori (per la Scuola secondaria di primo grado); per la Scuola secondaria di secondo grado è previsto anche un rappresentante eletto dagli studenti che sostituisce un rappresentante dei genitori.
2. L'organo di garanzia è presieduto dal Coordinatore didattico e decide nel termine di dieci giorni. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione è da ritenersi confermata.
3. L'Organo di Garanzia dura in carica per un triennio; viene rinnovato in coincidenza del rinnovo triennale del Consiglio di Istituto. Per la componente studentesca, per cui è previsto il rinnovo annuale della rappresentanza in Consiglio di Istituto, il rinnovo è annuale.
4. Al Consiglio di garanzia sono rivolti i ricorsi contro le decisioni della Direzione, degli insegnanti e del Consiglio di classe. I ricorsi debbono essere inviati al Consiglio entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione. Il Consiglio delibera entro dieci giorni successivi al ricorso.
5. Il Consiglio di garanzia decide su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque ne abbia interesse sui conflitti che insorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
6. Il Presidente, acquisito il fascicolo disciplinare, convoca l'Organo di Garanzia Interno che procede all'istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione contenuta nel fascicolo disciplinare, del ricorso, di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il ricorso. Lo studente sanzionato è chiamato a partecipare e possono, altresì, intervenire anche gli esercenti la potestà genitoriale qualora lo studente sia minorenne. Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o di un non docente, anch'egli è chiamato a partecipare alla seduta.

Non è prevista discussione orale in quanto il procedimento è di natura camerale. Per motivi eccezionali (ritrovamento di nuovi elementi probatori che non potevano essere conosciuti in occasione del procedimento celebrato dinanzi il Consiglio di Classe o il Consiglio d'Istituto in composizione disciplinare e quant'altro) gli interessati possono richiedere di essere nuovamente ascoltati. In questo caso il Presidente comunica l'assenso o meno a quanto richiesto, dopo avere sentito i componenti dell'Organo di Garanzia Interno appositamente convocati e comunica la decisione agli interessati.

Art. 4 - SINTESI DEI PROVVEDIMENTI

Gli alunni che non ottemperino ai doveri per loro stabiliti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti e dal Regolamento d'Istituto, andranno soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari, secondo un criterio di gradualità e proporzionalità, a seconda della gravità e/o della reiterazione delle mancanze così come di seguito elencato:

- a) richiamo verbale
- b) avviso sul registro di classe è previsto per le effrazioni del regolamento di lieve entità (per es. scorrettezze non gravi verso i compagni, gli insegnanti o il personale; disturbo durante le lezioni; mancanze nei doveri di diligenza e puntualità; abbigliamento poco decoroso; ecc.). Tali avvisi, pertanto, non sono valevoli per una richiesta di convocazione di seduta straordinaria del consiglio di classe per eventuali sanzioni disciplinari.
- c) nota disciplinare del Coordinatore di classe al raggiungimento di tre avvisi di natura disciplinare.
- d) nota disciplinare irrogata dal docente o dal Coordinatore didattico. La nota è prevista direttamente in casi di particolare gravità. Il richiamo scritto sanziona per esempio le scorrettezze gravi verso i compagni, gli insegnanti o il personale; il disturbo reiterato durante le lezioni; la copiatura durante le verifiche; le mancanze reiterate ai doveri di diligenza e puntualità; l'abbigliamento indecoroso; le violazioni alle norme di sicurezza; contravvenzione alle norme sul fumo; il linguaggio volgare, ingiurioso e diffamatorio; l'uso del cellulare, degli smartwatch e l'uso improprio del tablet; qualunque tipo di violenza che leda la dignità della persona; mancanza di rispetto nei confronti di chiunque. A seguito della nota disciplinare il Coordinatore didattico, laddove lo ritenga opportuno, potrà decidere se avviare un procedimento disciplinare convocando l'organo deputato in base alla gravità dell'effrazione.
- e) riparazione del danno;
- f) sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni per violenza intenzionale; offese gravi alla dignità della persona, linguaggio imprecante; possesso o uso di stupefacenti; atti che possano rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della stessa; atti vandalici; atti di bullismo o cyberbullismo;
- g) esclusione da viaggi di istruzione, uscite e visite didattiche, stage e tirocini presso enti esterni. Queste sono le sanzioni accessorie che il Consiglio di Classe o il Consiglio di Istituto potrà irrogare per sospensioni superiori a tre giorni.
- h) sospensione dalle lezioni superiore a 15 giorni quando sia evidente il rifiuto sistematico e categorico del progetto educativo dell'Istituto, per mancanze particolarmente gravi (bestemmia, immoralità, furto, spaccio di droghe, manifestazioni di violenza), per gravi mancanze nei confronti del personale docente o non docente della scuola, grave lesione al buon nome della scuola;
- i) allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico;
- j) esclusione dallo scrutinio finale;
- k) non ammissione all'Esame di Stato.

Il comportamento costituente mancanza disciplinare viene prontamente contestato allo studente responsabile, nel caso di gravi mancanze e di comportamenti che possono comportare come sanzione la sospensione temporanea o l'espulsione dalla scuola, il Coordinatore didattico convoca il Consiglio di classe allargato per ascoltare le ragioni dello studente e valutare l'assegnazione della sanzione disciplinare. In caso di atti e comportamenti che violano le norme del codice penale, il Gestore dell'Istituto ha altresì l'obbligo di provvedere tempestivamente alla denuncia alla competente autorità ed a informare la famiglia e il Consiglio di classe dello studente stesso.

Art. 5 – SANZIONI DISCIPLINARI

**5.1. SANZIONI DISCIPLINARI LIEVI O CHE COMPORTANO
L'ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA
FINO A 15 GIORNI (DPR 249/1998; DPR 235/2007; Nota 31/2008)**

Mancanze disciplinari	Sanzione	Sanzione in caso di reiterazione o di mancanza grave	Organo competente
A. Ritardi sistematici.	Richiamo verbale	Comunicazione scritta sul Registro dopo 15 ritardi.	Coordinatore di classe
		Avviso su registro dopo 20 ritardi e obbligo di accompagnare lo studente.	
B. Ritardi e assenze non giustificati.	Richiamo verbale	Avviso scritto sul Registro dopo tre giorni.	Coordinatore di classe
C. Abbigliamento poco decoroso e/o non adatto all'ambiente.	Richiamo verbale	Nota disciplinare	Docente
	Avviso scritto sul Registro		Coordinatore didattico
D. Dimenticanza abituale e/o non disponibilità del materiale didattico necessario.	Richiamo verbale	Nota disciplinare	Docente
	Avviso scritto sul Registro		Coordinatore di classe
E. Negligenza abituale nella partecipazione alla attività didattica: non prestare attenzione, non collaborare alle attività di gruppo, disturbare durante le lezioni, rifiuto di svolgere i compiti assegnati.	Richiamo verbale	Nota disciplinare	Docente
	Avviso scritto sul Registro	Sospensione fino a 15 giorni	Coordinatore di classe
F. Assunzione di comportamenti che mettono a repentaglio la propria ed altrui sicurezza.	Richiamo verbale	Nota disciplinare. Risarcimento del danno.	Docente - Coordinatore didattico
	Avviso scritto sul Registro	Sospensione fino a 15 giorni	Consiglio di Classe
G. Uso improprio del cellulare, iPad e/o altri dispositivi. Falsificazione della firma del genitore/tutore.	Richiamo verbale	Avviso scritto sul Registro	Docente
		Nota disciplinare Sospensione fino a 15 giorni	Coordinatore didattico
H. Uscita non autorizzata dall'aula.	Avviso scritto sul Registro	Sospensione fino a 15 giorni	Docente - Coordinatore didattico
	Nota disciplinare		Consiglio di Classe
I. Danneggiamento o sottrazione di oggetti altrui.	Avviso scritto sul Registro	Nota disciplinare - Risarcimento del danno	Docente - Coordinatore didattico
	Risarcimento del danno	Sospensione fino a 15 giorni	Consiglio di Classe
L. Uso di un linguaggio non consono all'ambiente	Richiamo verbale	Nota disciplinare	Docente - Coordinatore didattico

scolastico o offensivo nei confronti di terzi.	Avviso scritto sul Registro	Sospensione fino a 15 giorni	Consiglio di Classe
M. Bestemmia.	Nota disciplinare		Docente - Coordinatore didattico
	Sospensione di un giorno	Sospensione fino a 15 giorni	Consiglio di Classe
N. Possesso e uso di oggetti pericolosi per sé e/o per gli altri.	Avviso scritto sul Registro	Nota disciplinare	Docente
		Sospensione fino a 15 giorni	Consiglio di Classe
O. Fumo di sigaretta	Avviso scritto sul Registro	Nota disciplinare	Docente - Coordinatore didattico
	Multa da € 27,50 a € 275,00.	Sospensione fino a 15 giorni	Consiglio di Classe
P. Effettuazione e/o diffusione di riprese audiovisive non autorizzate.	Avviso scritto sul Registro	Nota disciplinare	Docente - Coordinatore didattico
	Sospensione fino a 15 giorni		Consiglio di Classe
Q. Inosservanza delle norme di sicurezza o di una direttiva ricevuta dal personale dell'Istituto	Avviso scritto sul Registro	Nota disciplinare	Docente - Coordinatore didattico
	Nota disciplinare	Sospensione fino a 15 giorni	Consiglio di Classe
R. Uso di sostanze stupefacenti o alcoliche	Nota disciplinare		Docente - Coordinatore didattico
	Sospensione fino a 15 giorni		Consiglio di Classe
S. Atti di bullismo, cyberbullismo e sexting (anche a distanza in ambiente digitale) e atteggiamenti intimidatori verso gli altri. Atteggiamenti ed espressioni di discriminazione e razzismo.	Nota disciplinare		Docente - Coordinatore didattico
	Sospensione fino a 15 giorni	Sospensione superiore ai 15 giorni	Consiglio di Classe - Consiglio di Istituto
T. Ogni comportamento che configuri una fattispecie di reato contemplata nel codice penale, operato anche mediante mezzi di comunicazione a distanza, ivi compresi quelli digitali, viene sanzionata, fatto salvo quanto specificato nei successivi tre punti, con la sospensione da uno a quindici giorni.			

**5.2. SANZIONI DISCIPLINARI CHE COMPORTANO
L'ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA PER UN
PERIODO SUPERIORE 15 GIORNI (DPR 249/1998; DPR 235/2007; Nota 31/2008)**

Tali sanzioni vengono applicate qualora siano stati commessi, anche mediante mezzi di comunicazione a distanza, ivi compresi quelli digitali, “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento); o qualora il fatto commesso abbia “tale gravità da richiedere una deroga al limite dell’allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell’art. 4 dello Statuto”. In tal caso la durata dell’allontanamento è adeguata alla gravità dell’infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo” (Nota 31.7.2008, p. 4).

5.3. SANZIONI DISCIPLINARI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA FINO AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO

(DPR 249/1998; DPR 235/2007; Nota 31/2008)

Tali sanzioni vengono applicate qualora ricorrano “situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale”; e “qualora non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico” (Nota 31.7.2008, p. 5). Detti comportamenti possono essere messi in opera anche mediante qualsiasi strumento di comunicazione a distanza, dal telefono agli strumenti digitali.

5.4. SANZIONI CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DELLO STUDENTE DALLO SCRUTINIO FINALE O LA NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI

(DPR 249/1998; DPR 235/2007; Nota 31/2008)

Tali sanzioni vengono applicate relativamente ai “casi più gravi” di quelli per i quali si è adottato l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico, di fronte “al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate” (Nota 31.7.2008, p. 5). Detti comportamenti possono essere messi in opera anche mediante qualsiasi strumento di comunicazione a distanza, dal telefono agli strumenti digitali.

Art. 6 - PROCEDURE DEI PROVVEDIMENTI

6.1. Forma e modalità di contestazione dell’addebito e di attuazione del contraddittorio. Nel caso di sanzioni diverse dall’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica le mancanze lievi sono immediatamente contestate dal docente mediante rimprovero verbale, avviso scritto o nota disciplinare. Le mancanze più gravi di competenza del Coordinatore didattico sono invece contestate in forma scritta; il provvedimento di contestazione è accompagnato da notifica di

convocazione per l'audizione dello studente, instaurata in contraddittorio per l'accertamento dei fatti.

Nel caso in cui il Coordinatore didattico ravveda elementi di gravità tale da paventare l'allontanamento dalla comunità scolastica, prima della convocazione del Consiglio di classe provvede a sentire le ragioni dello studente, della famiglia, di eventuali testimoni. Dopodiché invia la contestazione scritta dell'addebito e notifica la convocazione per l'audizione in contraddittorio che dovrà avvenire direttamente davanti al Consiglio di classe o mediante memorie scritte, prima, comunque, di ogni deliberazione sulle sanzioni. Se il Consiglio, a sua volta, ritiene opportuna una sanzione superiore ai 15 giorni, deve deliberare la proposta e, per il tramite del Preside, trasmette gli atti al Consiglio di Istituto.

In ogni caso resta inteso che l'istruttoria instaurata in contraddittorio prevede l'audizione dello studente anche in presenza di eventuali testimoni e dei genitori, se minorenni.

6.2. Chiusura del procedimento. L'Organo competente (Coordinatore didattico, Consiglio di classe o Consiglio di istituto, a seconda dei casi), una volta acquisiti gli atti, provvede a deliberare l'assoluzione dello studente o l'irrogazione della sanzione con giudizio motivato. Il Coordinatore didattico emette infine il decreto di archiviazione del procedimento o di irrogazione della sanzione, accertandosi della presenza di tutte le fasi previste. Il provvedimento è immediatamente notificato all'interessato o ai genitori, se minorenni. La sanzione può essere dichiarata immediatamente esecutiva dopo la notifica anche prima della scadenza dei termini per l'impugnazione.

6.4. Attività alternativa/Commutazione della pena. Nel disporre l'allontanamento dalla scuola, il Coordinatore didattico individua un'attività alternativa, utile alla comunità scolastica da proporre allo studente sanzionato. Lo studente ha il diritto di optare tra l'allontanamento e l'attività alternativa. Nel caso di studente minorenni, l'opzione per l'attività alternativa è efficace solo se condivisa dalla famiglia. L'opzione per l'attività alternativa comporta la regolare frequenza ed esclude la possibilità di impugnare la sanzione. Nel periodo di allontanamento dalla scuola, superiore ai 10 giorni, il Coordinatore di Classe istituisce opportuni contatti con lo studente (e gli esercenti la potestà genitoriale nel caso di minorenni) al fine di preparare il suo rientro nella comunità scolastica.

6.3. Sanzione accessoria. In tutti i casi di inflizione di sanzione di allontanamento di durata superiore a tre giorni, ovvero di recidiva dell'allontanamento fino a tre giorni, il Consiglio di Classe delibera, altresì, la sanzione accessoria dell'esclusione da viaggi di istruzione, uscite e visite didattiche, stage e tirocini presso enti esterni. Ovviamente, qualora vi siano motivi di particolare opportunità la sanzione accessoria può non essere applicata.

6.4. Impugnazioni (art. 2 del D.P.R. n° 235 del 21 novembre 2007). Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti) entro quindici giorni dalla comunicazione all'Organo di garanzia interno alla scuola. L'Organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni. Qualora l'Organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

6.5. In caso di atti e comportamenti che violino le norme del codice penale, il Gestore dell'Istituto ha l'obbligo di provvedere tempestivamente alla denuncia alla competente autorità ed a informare la famiglia e il Consiglio di classe dello studente stesso.

Art. 7 – LA CONCILIAZIONE PRIMA DELLA SEDUTA DISCIPLINARE

7.1. Nei casi di infrazioni disciplinari per le quali si ravvisa la possibilità dell'allontanamento dalla comunità scolastica, lo studente può attivare la procedura della conciliazione fino a 3 giorni prima della seduta del Consiglio di Classe in composizione disciplinare.

7.2. Non possono chiedere l'attivazione della procedura della conciliazione gli studenti che ne abbiano già usufruito.

7.3. Nel caso di studente minorenni, la procedura della conciliazione deve essere richiesta anche dagli esercenti la potestà genitoriale.

7.4. Il Coordinatore didattico, acquisita la richiesta, individua un'attività alternativa adeguatamente proporzionata, alla gravità della infrazione disciplinare commessa ed accertata.

7.5. L'accettazione dell'attività alternativa annulla la convocazione del Consiglio di classe e la possibilità di impugnazione. Nel caso di studente minorenni, l'accettazione dell'attività alternativa è efficace solo col consenso degli esercenti la potestà genitoriale.

7.6. Acquisita l'accettazione, il Coordinatore didattico ordina l'annotazione di una ammonizione/diffida scritta sul Registro di classe.

Art. 8 - IL RISARCIMENTO DEL DANNO

8.1 Alla irrogazione delle sanzioni disciplinari può aggiungersi, altresì, l'onere del risarcimento del danno. Pertanto:

- a) chi venga riconosciuto responsabile di danneggiamento dei locali è tenuto a risarcire il danno;
- b) nel caso in cui il responsabile o i responsabili di danni a suppellettili di una classe non vengano individuati

sarà la classe, come gruppo sociale, ad assumere l'onere del risarcimento, in quanto spazi occupati dalla classe nella sua attività didattica;

- c) nel caso che una classe, operante per motivi didattici in spazi diversi dalla propria aula, risulti estranea ai fatti, sarà la collettività studentesca ad assumersi l'onere del risarcimento, secondo le seguenti specificazioni:
- d) qualora il danneggiamento riguardi parti comuni (corridoi, servizi, etc.) e non ci siano responsabilità accertate, saranno le classi che insieme utilizzano quegli spazi ad assumersi l'onere della spesa; nel caso di un'aula danneggiata in assenza della classe per motivi didattici, l'aula viene equiparata al corridoio;
- e) altrettanto dicasi per i danni inflitti durante i viaggi di istruzione o le visite didattiche;
- f) qualora i danni riguardino spazi collettivi quali l'atrio e cortile, sarà l'intera comunità scolastica ad assumersi l'onere del risarcimento,

8.2. L'Amministratore in accordo con il Coordinatore didattico stima i danni verificatisi e quest'ultimo comunica formalmente agli studenti interessati e agli esercenti la potestà genitoriale la richiesta di risarcimento per la somma spettante.

8.3. Laddove sia possibile, a giudizio del Coordinatore didattico, gli studenti che si rendano disponibili, sotto la vigilanza di personale docente e non docente, previa adozione delle opportune misure di sicurezza, possono eseguire piccole riparazioni per il ripristino di quanto danneggiato, così come le pulizie dei pavimenti e della parte inferiore delle finestre (dall'interno) nonché interventi di imbiancatura ad altezza d'uomo non comportanti né l'uso di scale né di impalcature di qualsiasi genere.

Art. 9 - NORMA FINALE

Eventuali modifiche di questo regolamento sono deliberate dal Direttore e dal Consiglio dell'Ente, sentito il parere del Consiglio di Istituto, anche su proposta e previa consultazione degli organi collegiali rappresentativi delle varie componenti e, comunque, sentito il parere del Collegio dei Docenti. Gli studenti e i genitori sono informati all'atto dell'iscrizione in forma chiara efficace e completa dei contenuti del presente regolamento.

ALLEGATO A - DISPOSIZIONI del regolamento degli studenti

Disposizione A – Assenze e ritardi

A1. Le assenze e i ritardi dalle lezioni o da tutte le altre attività didattiche ed extradidattiche sono riportate nel registro elettronico ai genitori o da chi ne fa le veci.

A2. I genitori dello studente minorenni e lo studente maggiorenne giustificano solo attraverso il loro **profilo** debitamente anagrafato nel registro elettronico. Qualora risultino irregolarità o abusi di qualsiasi tipo sono presi provvedimenti disciplinari.

A3. Nella validazione della giustificazione sul registro elettronico da parte del referente, è tollerato il ritardo di un giorno. Un ulteriore ritardo verrà annotato sul registro elettronico e, in caso di reiterazione della mancata presentazione della giustificazione, sarà informata la famiglia.

Classe	MEDIE	S1A	S1B S2AB	S3A S4AB	S5A	C1AC2 A	C3A C4A	C5A
Orario Settimanale	30	28	30	31	30	29	32	31
Giorni di scuola nell'anno	172	207	207	207	207	207	207	207
Ore annue (x33 sett.)	990	924	990	1023	990	957	1056	1023
Avviso al 20% in ore	198	185	198	207	198	191	211	207
Limite 25% in ore	248	231	247	256	247	239	264	256
Avviso al 20% in giorni	33	37	40	41	40	38	42	41
Limite 25% in giorni	41	46	49	51	49	48	53	51

A4. Le assenze, superiori o uguali a cinque giorni, dovute a motivi diversi da malattia, vanno preventivamente comunicate dalla famiglia.

A5. Il numero di assenze totali è stabilito dalla somma delle ore di assenze per materia. Se questo numero supera in percentuale il 25% del monte ore di attività didattica effettivamente svolto lo studente non è scrutinato alla fine dell'anno. Le ore di assenza e le ore effettivamente svolte sono documentate dal registro personale del docente.

A6. Nel caso di **assenze e/o ritardi ricorrenti** o dovuti a motivazioni poco chiare, l'alunno è ammesso alle lezioni a discrezione del Coordinatore didattico (o Vicaria) che si mette in comunicazione con la famiglia, eventualmente richiedendo l'accompagnamento di un genitore (o di chi ne fa le veci). In casi particolari il Coordinatore didattico (o il Vicaria) avrà facoltà di non ammettere a scuola l'alunno che non avrà rispettato le suddette regole, oppure potrà esigere che il genitore (o chi ne fa le veci) venga a scuola a prelevare il figlio o la figlia. Anche il Coordinatore di classe può contattare la famiglia in caso di un numero eccessivo di ritardi o assenze.

A7. In base al DM 489/2001, nei commi 5 e 6 dell'art.2, nel corso dell'anno scolastico il Coordinatore didattico è tenuto a verificare periodicamente la frequenza degli studenti soggetti all'obbligo scolastico e ad effettuare i necessari riscontri delle cause giustificative delle eventuali assenze. In presenza di reiterate assenze ingiustificate durante il corso dell'anno scolastico, chiarisce il comma 6, il Coordinatore didattico è tenuto, sentiti i Consigli di classe, ad assumere le iniziative più idonee al fine di contenere il fenomeno riscontrato e quindi di prevenire una possibile elusione dell'obbligo di istruzione. In caso di persistenza delle assenze lo stesso Coordinatore didattico provvede ad informare le autorità comunali per l'attivazione delle procedure specificate nel comma 4, articolo 2, del DM 489/2001: "Le autorità comunali, deputate alla vigilanza, in caso di riscontrate inadempienze, provvedono con tempestività ad ammonire i responsabili dell'adempimento, invitandoli ad ottemperare alla legge. Dell'atto di ammonizione può essere data contestuale notizia ai centri di assistenza sociale, presenti sul territorio, per individuare le eventuali attività o iniziative che dovessero risultare più opportune per agevolare o realizzare le condizioni favorevoli per la frequenza della scuola dell'obbligo". In presenza di soggetti a rischio dispersione, il Coordinatore didattico è tenuto a convocare tempestivamente la famiglia del minore per chiarire le responsabilità dei genitori in ordine all'adempimento dell'obbligo scolastico. Il Sindaco è l'unica autorità che può sanzionare i genitori o il tutore del minore, salvo casi gravi nei quali può essere coinvolto il giudice minorile, pertanto è a lui che devono pervenire dagli altri soggetti deputati al controllo le segnalazioni di eventuali evasioni.

A8. Data l'importanza e l'estrema delicatezza di tutta questa materia, che investe responsabilità anche di carattere giuridico, l'Istituto si riserva ogni accertamento sulle assenze e relative dichiarazioni, decidendo caso per caso circa la loro regolarità. Per assenze prolungate o frequenti l'Istituto chiede notizie alla famiglia. I docenti coordinatori di ogni classe segnalano in Presidenza i casi di assenze troppo numerose o che ritengono non avere fondate motivazioni. Il numero di assenze influisce sul voto di condotta e sul credito scolastico con criteri stabiliti dal Collegio Docenti.

A9. L'esonero annuale da Scienze Motorie (parziale o totale) deve essere richiesto al Coordinatore didattico con domanda scritta accompagnata da certificato rilasciato dal medico competente. In ogni caso l'alunno è comunque tenuto alla presenza alle lezioni.

A10. **Deroghe.** Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite (A6). Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo. Di seguito i casi per cui il Consiglio di Classe può approvare la deroga:

- Gravi motivi di salute adeguatamente documentati, ricovero ospedaliero e per successiva convalescenza, assenze per terapie mediche, assenze per malattia con convalescenza in casa. Tali assenze vanno attestate con certificazione medica o della struttura ospedaliera.
- Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI.
- Percorsi personalizzati che prevedono una frequenza ridotta per alunni con disabilità certificati.
- Particolari situazioni familiari particolarmente gravi o che hanno visto anche l'intervento dei Servizi Sociali dell'Ente locale e/o educatori e che hanno comportato una limitata frequenza scolastica.

- Alunni stranieri che si iscrivono ad anno scolastico iniziato senza documentazione pregressa.
- Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo.
- Assenze per donazione di sangue.
- Assenze per partecipazioni ad attività formative o a concorsi organizzati da soggetti esterni alla scuola che siano documentabili; test di ingresso con le Università.

Sarà compito del Consiglio di Classe verificare, durante lo scrutinio, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste da questo regolamento, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

Disposizione B – Uscite anticipate e Entrate posticipate

B1. Entrate posticipate ed uscite anticipate

1. La frequenza e la puntualità sono sinonimo di grande responsabilità. Il reiterato ritardo o anticipo dell'uscita avranno ripercussioni sul voto di condotta e sul credito scolastico.
2. Per l'entrata in seconda ora o per l'uscita al termine della quinta ora si avvisi il docente e il coordinatore di classe tramite Registro.
3. L'uscita anticipata (UA) prima del termine della quinta ora o l'entrata posticipata (EP) dopo l'inizio della seconda ora sarà consentita solo nel caso in cui il genitore o chi ne fa le veci abbia ottenuto l'autorizzazione del Coordinatore didattico entro le 20,00 del giorno prima. Saranno considerate valide ragioni per l'EP o l'UA solo quelle supportate da comprovati motivi opportunamente documentati tramite un giustificativo, che va consegnato cartaceo al Coordinatore didattico entro il giorno successivo.
4. Non sarà possibile autorizzare un'EP o UA che preveda una presenza a scuola inferiore alle 4 ore, eccetto gravi e comprovati motivi da giustificare al Coordinatore didattico.
5. Eccetto la prima ora per gli alunni della Scuola media, non sarà mai possibile entrare durante un'ora scolastica già iniziata, per non disturbare la lezione. Pertanto, si entrerà al cambio dell'ora.
6. È sempre e comunque necessaria la presenza fisica del genitore per l'UA per i minori di anni 18. Qualora il genitore sia già presente in Istituto occorre rivolgersi al personale ATA, in alternativa al personale direttivo, per informare della propria presenza. Successivamente sarà il personale scolastico a prelevare l'alunno dalla classe e a consegnarlo alla famiglia. Per nessun motivo il genitore può accedere alle aule scolastiche.
7. In caso di UA, seppure prevista e annunciata, è fatto divieto agli studenti di allontanarsi autonomamente dall'Istituto senza specifica autorizzazione.
8. In caso di UA non sarà consentito il rientro in classe nella stessa giornata.
9. Le lezioni termineranno, di regola, secondo quanto previsto per ciascuna classe dall'orario generale. In situazioni particolari il Coordinatore didattico può disporre l'uscita anticipata; di ciò sarà data preventiva comunicazione alle famiglie tramite registro elettronico e agli studenti.
10. Per gli studenti del liceo che entrano dopo l'orario limite previsto per l'ingresso, valgono le seguenti regole: chi entra dalle 8.20 alle 8.35, potrà accedere subito in aula. È tollerato il ritardo entro le 8.25 (seconda campana). A partire da questo momento il docente registrerà il ritardo sul registro elettronico. Chi entra tra le 8.35 e le 9.20 dovrà sostare nell'atrio antistante la Presidenza e potrà accedere in aula al termine della prima ora.
11. Per gli studenti della scuola media che entrano dopo le 8.00 sarà annotato il ritardo sul registro elettronico, tuttavia ci sarà un margine di tolleranza per i primi 5 minuti. Il ragazzo delle medie entra sempre in classe non appena giunge nell'edificio scolastico. Non è mai autorizzato ad attendere in cortile o nei corridoi, tantomeno al Bar.

Orario e accessi <u>LICEI</u> (dal LUNEDÌ AL SABATO)		
1^ ora	8.20 - 9.20	usano scala lato ORATORIO
2^ ora	9.20 - 10.15	
3^ ora	10.15 - 11.10	
Intervallo	11.10 - 11.35	
4^ ora	11.35 - 12.30	
5^ ora	12.30 - 13.25	
6^ ora	13.25 - 14.20	

Orario e accesso <u>MEDIA</u> (dal LUNEDÌ AL VENERDÌ)		
1^ ora	8.00 – 9.00	usano scala lato BAR
2^ ora	9.00 – 9.50	
3^ ora	9.50 – 10.40	
Intervallo	10.40 – 11.10	
4^ ora	11.10 – 12.00	
5^ ora	12.00 – 12.50	
6^ ora	12.50 – 13.40	

B2. Limiti massimi ad entrate posticipate/uscite anticipate e ritardi

1. Nel corso dell'anno scolastico, sono tollerate al massimo 15 entrate posticipate/uscite anticipate. Al raggiungimento della decima uscita anticipata/entrata posticipata, come primo avviso, il Coordinatore di Classe convocherà lo studente e avviserà la famiglia mediante registro elettronico.
2. Al raggiungimento della quindicesima uscita anticipata/entrata posticipata, verrà fatta comunicazione via registro elettronico e sarà possibile l'entrata o l'uscita solo se accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci. In ogni caso dal 2 maggio a fine anno scolastico non sono più ammesse uscite anticipate o entrate posticipate, se non con la presenza fisica di un genitore o di chi ne fa le veci. L'alternativa allo stare in classe sarà rimanere a studiare in una sala opportuna (indicata di volta in volta dal Vicario del Coordinatore didattico per tutta la durata delle lezioni.)
3. Nel corso dell'anno scolastico, sono tollerati al massimo 20 ritardi. Dopo il quindicesimo ritardo, come primo avviso, il Coordinatore di Classe convocherà lo studente e avviserà la famiglia mediante registro elettronico. Al raggiungimento del ventesimo ritardo, verrà avvisato tramite registro elettronico e sarà possibile l'entrata in ritardo solo se accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci.

C3. Uso del cellulare e altri dispositivi

1. Durante le lezioni è di norma vietato l'uso di qualsiasi strumentazione elettronica (cellulare, I-Pod, auricolari, airpods, Pc, etc...) L'unico strumento elettronico di lavoro consentito è il Tablet. In caso di uso non consentito si darà corso ai provvedimenti disciplinari (annotazione, nota, sospensione) e nei casi più gravi l'apparecchio verrà ritirato e consegnato al Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche o alle Vicarie.
2. È inoltre considerato illecito grave la pubblicazione sui social (chat, instagram, facebook ecc..) di immagini di compagni e docenti soprattutto se manifestatamente tesi alla violazione della dignità della persona e alla loro denigrazione fino ad integrare nei casi più gravi il reato di diffamazione oltre che l'illecito della violazione della privacy.
3. Allo studente è vietato la connessione internet dell'Ipad tramite hotspot con il proprio cellulare. Coloro che non rispettano tale indicazione saranno oggetto di sanzione disciplinare.

C4. Utilizzo dei servizi igienici

1. Durante la lezione lo studente può chiedere agli insegnanti di uscire dall'aula solo per andare ai servizi ma solamente alla seconda e alla quinta ora.
2. Si va al bagno uno alla volta (un maschio e una femmina) e non esce nessuno se non è rientrato dal bagno l'ultimo che ha chiesto di uscire. Durante la ricreazione possono utilizzare i bagni del cortile ma non è consentito entrare in più persone nella stessa stanza di bagno.

C5. Ricreazione e uscita

1. È consentito l'accesso al BAR attraverso le finestre poste sul cortile interno nel rispetto di una fila distanziata. Restano altresì in funzione le macchinette, l'accesso alle stesse è gestito dagli operatori del bar che

garantiranno l'ingresso scaglionato dei ragazzi che vogliono usufruirne.

2. Alle 10.55 (per le medie) suona la campana della ricreazione e i ragazzi si posizionano negli spazi assegnati per la risalita. Il RESPONSABILE DELLA RISALITA della classe è SEMPRE IL DOCENTE della 4^ ORA. Ciò significa che deve aver cura di recuperare i ragazzi della sua classe che si attardano dopo il suono della campana.

3. Alle 11.25 suona la prima campana della ricreazione che funge da avviso. Alle 11.30 (per i Licei) suona la seconda campana e i ragazzi risalgono autonomamente. Alle 11.35 inizia la lezione e chi è in ritardo diventa suscettibile di provvedimento disciplinare.

4. È fatto obbligo a ciascun docente di prestare l'attività di assistenza in cortile durante la ricreazione, da esercitare anche presidiando con attenzione le zone dei bagni e del parcheggio.

5. È espressamente vietato l'utilizzo del parcheggio durante la ricreazione. La sola presenza nella zona vietata è passibile di sanzione disciplinare.

6. È consentito l'accesso al BAR attraverso le finestre poste sul cortile interno.

7. I ragazzi NON AUTORIZZATI ALL'USCITA AUTONOMA attendono un genitore o un loro delegato ed è fatto loro divieto di uscire in autonomia.

C6. Profilazione, uso e responsabilità del tablet

1. A tutti gli studenti iscritti all'Istituto è richiesta la profilazione del Tablet secondo le indicazioni del Piano Digitale che ogni anno l'Istituto aggiorna. Gli studenti sono inoltre responsabili del suddetto strumento didattico.

2. Ogni famiglia sottoscrive un regolamento per l'uso corretto e rispettoso del tablet.

3. Ogni studente si recherà a scuola con il tablet con batteria carica. Il tablet deve essere usato solo su indicazione del docente e spento durante le verifiche che non ne richiedano l'uso. Il tablet non deve mai essere lasciato incustodito.

4. Le stesse regole devono essere applicate per gli altri dispositivi elettronici quali smartwatch e telefoni cellulari.

5. La scuola non risponde di eventuali furti e manomissioni se lo studente non avrà ottemperato alle disposizioni del docente e del presente regolamento.

6. Senza autorizzazione di un insegnante è severamente vietato l'uso di telecamere o registrazioni audio sul tablet in qualsiasi ambiente scolastico (aule, cortili, bagni, spogliatoi etc.). L'utilizzo improprio di telecamere o registrazioni audio sarà considerato come grave violazione.

7. Durante la ricreazione il tablet deve essere lasciato in aula che verrà chiusa a chiave.

C7. Uscite didattiche

1. Lo studente durante le uscite didattiche non rappresenta socialmente solo se stesso, ma il gruppo di studio di cui fa parte e l'istituzione che l'accompagna; pertanto è attento alla correttezza del proprio comportamento in modo ancora più intenso di quanto faccia all'interno dell'ambiente scolastico. Lo studente è tenuto al rispetto integrale delle norme contenute nell'Allegato D.

ALLEGATO C

REGOLAMENTO CAMPI SCUOLA VERSIONE DEL 20 MARZO 2023

C.1. Obiettivi di un viaggio di istruzione.

- a. Visitare luoghi diversi, da quelli in cui normalmente viviamo, per un personale arricchimento culturale.
- b. Vivere alcuni giorni insieme ai compagni della propria classe, ad altri ragazzi e ad alcuni insegnanti in un ambiente diverso da quello scolastico quotidiano per socializzare e conoscersi meglio specialmente in alcune componenti della personalità che non si evidenziano nella routine di tutti i giorni.
- iiiiiiiiii Vivere alcuni giorni in allegria e serenità.

C.2. È obbligatorio.

- a. verificare preventivamente l'integrità delle attrezzature e delle strutture da utilizzare nel corso delle uscite/visite (pullman, treno, letti, lenzuola, sanitari, porte dell'albergo) e segnalare eventuali disfunzioni o danni accertati immediatamente al/i docente/i accompagnatore/i, onde evitare contestazioni e ingiuste richieste di risarcimento
- b. **Portare un documento d'identità in corso di validità e la tessera sanitaria.**
- c. Seguire tutte le indicazioni degli accompagnatori.
- d. Partecipare alle visite guidate mantenendo un comportamento corretto e coerente con le finalità del progetto educativo scolastico.
- e. Nelle uscite, quando autorizzate dai docenti accompagnatori, evitare di isolarsi dal resto dei compagni.
- f. Ritirarsi nella propria camera all'ora stabilita.
- g. Restare seduti al proprio posto durante gli spostamenti in pullman secondo le norme di sicurezza.
- h. Dormire durante la notte senza uscire dalle camere dell'albergo assegnate.
- i. Aprire la porta della propria camera se uno degli insegnanti bussa alla porta.
- j. Avvisare un insegnante al verificarsi di qualunque inconveniente.
- k. È obbligatorio avere cura delle proprie cose specialmente di valore: in particolare si ricorda che, in considerazione di eventuali sparizioni e ritrovamenti improvvisi di oggetti, ogni ragazzo è responsabile di tutto ciò che è contenuto nella stanza d'albergo che condivide con i suoi compagni. Non è ammessa in alcun modo la sottrazione di oggetti altrui, neanche per scherzo. Nel caso in cui avvenisse una cosa del genere, ciò comporterebbe immediati provvedimenti disciplinari e renderebbe necessario (in caso di assenza di un colpevole certo) il risarcimento dell'oggetto in questione da parte di tutti i compagni di stanza.
- l. Consegnare al docente, al momento di andare a dormire, il proprio telefono cellulare, che verrà conservato e restituito dallo stesso la mattina successiva.

C.3. È vietato.

- a. Prendere iniziative senza aver consultato un insegnante.
- b. Intraprendere qualsiasi azione atta a pregiudicare la propria e altrui sicurezza.
- c. Arrivare in ritardo agli appuntamenti.
- d. Fermarsi quando ci si muove in gruppo.
- e. Non è ovviamente consentito fumare ed assumere alcool, come da regolamento della scuola.
- f. Allontanarsi dal gruppo e dagli accompagnatori senza avviso preventivo.
- g. Mangiare e lasciare rifiuti all'interno del pullman.
- h. Utilizzare il telefono o gli auricolari per scopi diversi da quelli previsti durante le visite e le spiegazioni.
- i. Comportarsi in maniera scorretta e arrecare disturbo ad altre persone, soprattutto all'interno dell'albergo e durante le visite a musei e monumenti.
- j. Introdurre nella stanza sostanze o oggetti nocivi e/o pericolosi.
- k. Sostare nelle stanze altrui senza autorizzazione del docente. A tal proposito, si avvisa che i docenti applicheranno, all'ora stabilita per coricarsi, un pezzetto di scotch carta alla porta di ogni stanza occupata dai ragazzi, al fine di controllare che non avvengano uscite notturne non autorizzate.

C.4. È indispensabile.

- a. Mantenere un comportamento corretto e rispettoso delle cose, degli ambienti e dei contesti in cui ci si trova.
- b. Chiarezza, correttezza e rispetto nei confronti di tutti gli accompagnatori, incluse le guide e gli animatori che sono di supporto alle attività del gruppo per tutta la durata del viaggio.
- c. Consumare i pasti regolarmente.

- d. Rispettare gli itinerari previsti dal programma
- e. Evitare comportamenti esibizionistici o non conformi al comune buon senso.
- f. Garantire in albergo il silenzio assoluto dopo il rientro, evitando di sbattere le porte.

C.5. Sanzioni.

- a. La partecipazione dello studente alla visita scolastica è legata al comportamento tenuto durante l'anno scolastico, su decisione del Consiglio di Classe. Il voto di condotta sotto l'otto può comportare la richiesta del consiglio di classe di non prendere parte al viaggio.
- b. Eventuali comportamenti non appropriati possono essere segnalati dagli accompagnatori di supporto al gruppo (guide, animatori, autisti, personale alberghiero, etc.) al personale docente che valuterà, di conseguenza, il da farsi.
- c. Essendo lo studente in costanza di tempo-scuola per tutta la durata del viaggio i provvedimenti disciplinari saranno adottati secondo il regolamento scolastico e annotati sul registro elettronico, ivi compresi i ritardi nel rispetto degli appuntamenti. In particolare, in caso di violazione di uno dei punti di cui sopra (rottura scotch durante le ore notturne, ritardo agli appuntamenti, linguaggio non appropriato o altro), i docenti procederanno secondo gradualità degli interventi, come riportato nella tabella.
- d. La partecipazione dello studente alla visita scolastica è ammessa a condizione che il genitore, o chi ne fa le veci, autorizzi il rientro anticipato dal viaggio dello studente che con certezza abbia gravemente e deliberatamente trasgredito i divieti stabiliti nel presente regolamento, in quello d'Istituto e in quello Covid per il grado di scuola frequentato e condivisi dalla famiglia secondo il Patto educativo con la Scuola. Avvisata la famiglia, lo studente maggiorenne può essere rimandato a casa autonomamente. Per gli studenti minorenni il rientro a casa avverrà con la presenza di uno degli accompagnatori o della famiglia stessa.
- e. Il comportamento dello studente può pregiudicare la partecipazione dello stesso ad uscite educative-didattiche successive, su decisione del Consiglio di Classe.

I genitori restano responsabili del comportamento dei figli anche durante la visita di istruzione, soprattutto nelle situazioni (momenti di riposo, ricreazione, consumo del pasto) dove va dato il dovuto rilievo all'autonomia e alla responsabilità del soggetto in formazione stante anche una inevitabilmente attenuata vigilanza del corpo docente. In tali situazioni pertanto un eventuale illecito si desume possa maggiormente derivare da un deficit educativo non imputabile alla scuola ma alla famiglia (cosiddetta "culpa in educando").